



R.G. n. 3195/08
Sent. n° _____
Cron. n. _____

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

PROSEGUE VERBALE DI UDIENZA EX ART. 420 CPC.

CON **DECISIONE** A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE

(ART. 281-SEXIES C.P.C.)

GIUDICE: dott. Cosimo MAGAZZINO ***** UDIENZA del 17 febbraio 2010

Causa avente ad OGGETTO: "RIVALUTAZIONE INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE EX ART. 2 LEGGE N. 210 DEL 1992", promossa da: "**A.U.S.L. – AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – TARANTO/1**", in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappr. e dif. dall'Avv. Domenico SEMERARO

- Opponente -

contro

GENNARI Caterina

rappr. e dif. dall'Avv. Luca MARAGLINO e Martino MARAGLINO

- Opposto -

IL GIUDICE

dato atto di quanto sopra e udita la discussione orale, visto l'art. 281-sexies c.p.c. (applicabile anche nel rito del lavoro, in cui peraltro non è prevista l'udienza di "precisazione delle conclusioni": cfr. CASS. LAV. 12/6/2007 n° 13708 e 20/4/2006 n° 9235, nonché 29/1/2004 n° 1673), decide la causa dando lettura della sentenza e del dispositivo in udienza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, pronuncia la seguente

Sentenza

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 15 febbraio 2008 l'AUSL TA/1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n° 3964/07 (emesso in data 19/12/07) con il quale il Giudice del

Sentenza ex art. 281-sexies cpc.



lavoro di Taranto le aveva ingiunto il pagamento di una somma assertivamente dovuta a titolo di **rivalutazione annuale** della voce **indennità integrativa speciale** ex art. 2 - comma 1 e 2 - della legge n. 210 del 1992 (e conseguenti interessi legali): in particolare l'opponente ha contestato la debenza da parte sua della somma ingiunta; anche perché le funzioni in materia erano state ad essa conferite solo dal 1°/1/2001

Parte opposta si è ritualmente costituita ed ha contestato la fondatezza dell'opposizione eccependo altresì, nel corso del giudizio, la sussistenza di un **giudicato esterno** *inter partes* poiché **identica questione** (riferita ad un periodo diverso) era stata definita con la sentenza n° 10781/04 emessa in data 22/11/07 - 6/2/08 da questo TRIBUNALE.

All'odierna udienza, quindi, la causa è stata discussa come da verbale che precede.

L'opposizione è **infondata**, di talché essa deve essere rigettata.

Deve effettivamente darsi atto che nella sentenza testé indicata, che risulta **passata in giudicato** (giusta specifica **attestazione della cancelleria**, invero necessaria: sic CASS. LAV. 8 MAGGIO 2009 N° 10623; ovvero per **mancata contestazione ex adverso**), è stata **decisa identica questione** tra le **medesime parti**, essendosi in quella sede affrontati tutti i punti controversi rilevanti nel presente giudizio, in ordine sia alla legittimazione passiva della ASL, sia al merito (diritto alla rivalutazione annuale della voce indennità integrativa speciale ex art. 2 - comma 1 e 2 - della legge n. 210 del 1992).

Conseguentemente, ritenuto che l'esistenza di un **giudicato esterno** è rilevabile **anche d'ufficio** (finanche in sede di legittimità e addirittura sulla base di quanto risulti da archivi informatici: cfr. CASS. SEZ. V, 15 GIUGNO 2007 N° 14014 e CASS. SS. UU. 17 DICEMBRE 2007 N° 26482), va rimarcato che esso è opponibile anche in relazione ad un **rapporto di durata** (caratterizzato, come nel caso di specie, da **distinte - ancorché simili - posizioni creditorie e debitorie**), ovviamente nei limiti delle **questioni comuni** già decise (sic CASS. SS. UU. 13 LUGLIO 2006 N° 15896) ed anche in riferimento alla **legittimazione passiva** (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2002 N° 10420), fatte **salve solo le sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento** (sulla base del principio "*rebus sic*



stantibus": cfr. CASS. LAV. 11 NOVEMBRE 2003 N° 16959 e CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2002 N° 10420).

Con la precisazione che per "sopravvenienze di diritto" devono intendersi solo norme intervenute successivamente alla formazione del giudicato, non anche eventuali diverse interpretazioni dello stesso quadro normativo e fattuale in relazione al quale si era formato il giudicato (*sic* CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2002 N° 10420): ciò che rende irrilevanti ed inammissibili, nel presente giudizio, i meri richiami a nuovi orientamenti adottati dalla SUPREMA CORTE.

In definitiva, poiché nella sentenza sopra richiamata risultano decise, con efficacia di giudicato tra le medesime parti di questo giudizio, le questioni di fatto e di diritto relative ai punti fondamentali comuni ad entrambe le cause, formandone la premessa logica indispensabile della statuizione ivi contenuta, risulta precluso in questa sede il riesame degli stessi punti di diritto già accertati e risolti.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.

Le spese di lite, liquidate e distratte nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'atto di opposizione e, per l'effetto, **conferma** il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 520,00 di cui € 280,00 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. ^{e Mariano} Luca MARAGLINO, dichiaratosi anticipatario.

Taranto, 17 febbraio 2010.

Il Cancelliere
R. G. n° 3185/08

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

IL CANCELLIERE C1
(Cosimo MAURO)

V^o Depositato in Cancelleria

17 FEB. 2010

Sentenza ex art. 281-sexies cpa Taranto, il

IL CANCELLIERE C1
(Cosimo MAURO)